

Pubblicato il 29/04/2024

N. 08508/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04270/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4270 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla

Alia Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Grazzini, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza Vittorio Veneto, n. 1;

contro

il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

della Co.Edil S.r.l. Società Benefit, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- *in parte qua*, del decreto del Ministero della Transizione ecologica (ora Ministero

dell'Ambiente e della sicurezza energetica) - Dipartimento sviluppo sostenibile del 29 dicembre 2022, n. 212, di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte di intervento relative all'Investimento 1.2 Linea d'Intervento D, ammesse a finanziamento nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 del PNRR;

- *in parte qua*, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

- Dipartimento sviluppo sostenibile del 31 gennaio 2023, n. 60, con cui è stata disposta la concessione dei contributi nella misura individuata all'Allegato 1 di tale decreto;

- *in parte qua*, di ogni altro atto, disposizione, deliberazione, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connessi e/o presupposti e/o consequenziali ai precedenti, ancorché ignoti alla ricorrente, e in particolare: a) dei verbali (ancorché, al momento, incogniti alla ricorrente) relativi alle sedute e alle attività della 'Commissione di ammissione e valutazione delle proposte', ed in particolare e sempre *in parte qua*, a) del verbale di attribuzione dei punteggi alla proposta presentata da Alia Servizi Ambientali S.p.A. e/o del verbale in cui si quantifica il contributo massimo erogabile ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. nell'importo di Euro 2.020.597,82; b) della nota prot. n. 158451 del 16 dicembre 2022, con cui il MASE ha acquisito gli esiti definitivi dei lavori della Commissione predetta; c) della proposta di graduatoria (prot. n. 126449 del 12 ottobre 2022), di cui il MASE ha preso atto con decreto dipartimentale 13 ottobre 2022, n. 186; d) del d.m. MiTE 28 settembre 2021, n. 397 e dell'Avviso M2C.1.II1.2 del 15 ottobre 2021, successivamente modificato il 24 novembre 2021 e l'11 febbraio 2022, relativo alla Linea d'intervento 'D', compresi i relativi Allegati, se da doversi interpretare nel senso di consentire e/o imporre l'adozione dei provvedimenti di erogazione del contributo ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. nella misura massima di Euro 2.020.597,82; e) dell'eventuale ulteriore provvedimento di assegnazione della parte di contributo non concessa ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. all'incremento di successivi Bandi o Avvisi;

tutti qui impugnati *in parte qua*, cioè nella sola parte in cui non riconoscono alla ricorrente un contributo superiore a quello indicato (€ 2.020.597,82), pari a € 3.589.298,29 o alla somma che risulterà di giustizia, dalla corretta applicazione della disciplina contenuta negli atti impugnati e fermo restando il contributo di € 2.020.597,82 ivi indicato e che si considera acquisito;

nonché per l'accertamento del diritto di Alia Servizi Ambientali S.p.A. alla concessione del contributo predetto nella misura massima erogabile di Euro 3.589.298,29.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Alia Servizi Ambientali S.p.A. il 14 dicembre 2023:

- *in parte qua*, del decreto del Ministero della Transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica) - Dipartimento sviluppo sostenibile del 29 dicembre 2022, n. 212, di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte di intervento relative all'Investimento 1.2 Linea d'Intervento D, ammesse a finanziamento nell'ambito della Missione 1 - Componente 1 del PNRR;

- *in parte qua*, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento sviluppo sostenibile del 31 gennaio 2023, n. 60, con cui è stata disposta la concessione dei contributi nella misura individuata all'Allegato 1 di tale decreto;

- *in parte qua*, di ogni altro atto, disposizione, deliberazione, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connessi e/o presupposti e/o consequenziali ai precedenti, ancorché ignoti alla ricorrente, e in particolare: a) dei verbali (ancorché, al momento, incogniti alla ricorrente) relativi alle sedute e alle attività della 'Commissione di ammissione e valutazione delle proposte', ed in particolare e sempre *in parte qua*, a) del verbale di attribuzione dei punteggi alla proposta presentata da Alia Servizi Ambientali S.p.A. e/o del verbale in cui si quantifica il contributo massimo erogabile ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. nell'importo di Euro 2.020.597,82; b) della nota prot. n. 158451 del 16 dicembre 2022, con cui il MASE ha acquisito gli esiti definitivi dei lavori della Commissione predetta; c)

della proposta di graduatoria (prot. n. 126449 del 12 ottobre 2022), di cui il MASE ha preso atto con decreto dipartimentale 13 ottobre 2022, n. 186; d) del d.m. MiTE 28 settembre 2021, n. 397 e dell'Avviso M2C.1.II1.2 del 15 ottobre 2021, successivamente modificato il 24 novembre 2021 e l'11 febbraio 2022, relativo alla Linea d'intervento 'D', compresi i relativi Allegati, se da doversi interpretare nel senso di consentire e/o imporre l'adozione dei provvedimenti di erogazione del contributo ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. nella misura massima di Euro 2.020.597,82; e) dell'eventuale ulteriore provvedimento di assegnazione della parte di contributo non concessa ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. all'incremento di successivi Bandi o Avvisi;

tutti qui impugnati *in parte qua*, cioè nella sola parte in cui non riconoscono alla ricorrente un contributo superiore a quello indicato (€ 2.020.597,82), pari a € 3.589.298,29 o alla somma che risulterà di giustizia, dalla corretta applicazione della disciplina contenuta negli atti impugnati e fermo restando il contributo di € 2.020.597,82 ivi indicato e che si considera acquisito;

nonché per l'accertamento del diritto di Alia Servizi Ambientali S.p.A. alla concessione del contributo predetto nella misura massima erogabile di Euro 3.589.298,29.

- *in parte qua*, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento sviluppo sostenibile del 4 settembre 2023, n. 259, con cui è stata disposta la rettifica parziale, in autotutela, dell'Allegato n. 1 al decreto di concessione dei contributi del 31 gennaio 2023, n. 60, e la sua sostituzione con l'Allegato n. 4, con conseguente ricalcolo del contributo massimo erogabile ad Alia Servizi Ambientali, da ultimo quantificato in Euro 855.591,53;

- di ogni altro atto, disposizione, deliberazione, provvedimento, verbale o comunicazione comunque connessi e/o presupposti e/o consequenziali ai precedenti, ancorché ignoti alla ricorrente, tutti qui impugnati *in parte qua*, cioè nella sola parte in cui non riconoscono alla ricorrente un contributo superiore a

quello dapprima indicato (€ 2.020.597,82) e da ultimo rettificato (€ 855.591,53), cioè un contributo pari a €3.589.298,29 o alla somma che risulterà di giustizia dalla corretta applicazione della disciplina contenuta negli atti impugnati e fermo restando il contributo di € 2.020.597,82 dapprima indicato e che si considera acquisito.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;

Visto l'art. 49, co. 3, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

1. Dopo la pubblicazione del relativo avviso del 15 ottobre 2021, successivamente modificato, in data 20 marzo 2022, la società ricorrente ha chiesto la concessione di un contributo per la realizzazione di un progetto 'faro di economia circolare', nell'ambito della 'Missione 2, componente 1, investimento 1.2, linea d'intervento D del PNRR'.

La domanda – mirante ad ottenere il 35% dei costi del cd. investimento supplementare (calcolato sulla differenza tra l'investimento complessivo del progetto e l'investimento analogo, necessario per realizzare un progetto tradizionale) – ha riguardato la realizzazione, nel territorio del Comune di Prato, di un nuovo impianto di selezione delle frazioni tessili.

Nella graduatoria finale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha previsto l'erogazione alla società del contributo di euro 2.020.597,82.

2. Ritenendo di avere titolo alla erogazione di un contributo di importo pari ad euro 3.589.298,29, la società ha proposto il ricorso principale indicato in epigrafe, lamentando la violazione della normativa di settore e profili di eccesso di potere.

In data 4 settembre 2023, il Ministero, in sede di autotutela, ha rettificato il

precedente provvedimento di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai contributi ed ha ricalcolato l'importo da erogare in favore della società ricorrente, quantificandolo nella minore misura di euro 855.591,53.

3. Con motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato anche il provvedimento di rettifica di data 4 settembre 2023, chiedendone l'annullamento.

All'udienza del 23 aprile 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4. Ritiene il Collegio che, ai fini del decidere, sia necessario che la società ricorrente, che ha notificato gli atti ricorsuali ad almeno un controinteressato, integri il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria finale del procedimento, riguardante la 'Missione 2, componente 1, investimento 1.2, linea d'intervento D del PNRR'.

Infatti, l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comportare la corrispondente riduzione delle risorse da devolvere agli altri soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale, con la conseguenza che va consentito loro la difesa nel presente giudizio.

Il Collegio ritiene, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, di poter autorizzare la parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, degli estremi della presente ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, inoltrando, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, e fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza.

Dispone, pertanto:

- che il ricorso ed i motivi aggiunti siano pubblicati – a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – nella parte della *home page* del suo *sito*

internet istituzionale dedicata agli ‘atti di notifica’, evidenziando in modo chiaro che vi è stata l’impugnazione della graduatoria riguardante la ‘Missione 2, componente 1, investimento 1.2, linea d’intervento D del PNRR’, di cui all’originario avviso pubblicato il 15 ottobre 2021e inserendo, altresì, l’elenco nominativo dei controinteressati trasmessi da parte ricorrente, con l’indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- di non rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, la documentazione ivi inserita;
- di rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione nel sito web istituzionale del ricorso e dell’elenco dei controinteressati, con la precisa indicazione della data in cui è avvenuta la pubblicazione;
- che la prova del compimento dei prescritti adempimenti, contenente anche l’attestato rilasciato dall’Amministrazione, dovrà essere depositata agli atti del giudizio, a cura della parte ricorrente, entro il termine perentorio di 15 giorni dall’avvenuta pubblicazione.

Ogni ulteriore statuizione, anche in rito, è rinviata all’udienza pubblica del 18 giugno 2024.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Seconda *Ter*), dispone gli adempimenti di cui in parte motiva.

Fissa l’udienza pubblica del 18 giugno 2024 per la discussione della causa.

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Francesca Mariani, Primo Referendario

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Rosaria Oliva

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO